DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Nr. Progr. **19**

Data **26/04/2022**

Seduta Nr. **2**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Presente*	*Assente*
BARISON PIERPAOLO	S	
ALESSIO GINO	S	
PAPARELLA ILARIA	N	X
AGGIO DAVIDE	S	
SOLDÀ RENZO	N	X
ROSSO CHIARA	S	
PREVIATO ANDREA	S	
SCHIBUOLA LISA	S	
DALL'ARA MARZIA	S	
POZZATO LUCIA	S	
ZAMBELLO MIRELLA	N	X
RIZZATO ALESSANDRO	S	
TECCHIATI DANIELE	S	
Totale Presenti: ***10***	*Totale Assenti:* ***3***	

Assessori Extraconsiliari

_____ Presente

Assenti Giustificati i signori:

PAPARELLA ILARIA, SOLDÀ RENZO, ZAMBELLO MIRELLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,Dott. ERNESTO BONIOLO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: PREVIATO ANDREA, DALL'ARA MARZIA, RIZZATO ALESSANDRO

In qualità di SINDACO, il Sig. PIERPAOLO BARISON assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 26/04/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Si da atto che la discussione sul presente argomento è riportata nella precedente deliberazione n. 18 in questa stessa seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la sopracitata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI ad esclusione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che, pertanto, continuano a trovare applicazione;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 (c.d. "milleproroghe"), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, che recita "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI;*

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

PRESO ATTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2022-2025;

RICHIAMATA, infine, la delibera ARERA n. 15/2022 avente ad oggetto il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) la quale fissa un elenco di obblighi di qualità sia tecnica che contrattuale al di migliorare in modo complessivo e su base nazionale gli standard di servizio, andando per altro ad integrare alcuni obblighi già posti in capo ai Comuni attraverso la delibera appena menzionata (n. 449/2019);

DATO ATTO che le bollette da emettere dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell'ente territorialmente competente (ETC);

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, non sono stati modificati, rimanendo pertanto invariati rispetto l'anno 2020;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili*";

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2022, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2020;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, oggetto di presa d'atto nella precedente deliberazione;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportare nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 è stato approvato con atto consiliare n. 12 adottato nella seduta del 24.03.2022;

VISTO il parere favorevole di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

con voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 3 espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022:
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 3 espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18/8/2000, N. 267 (TUEL)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 26/04/2022

Allegato:

- **Tariffe Tari anno 2022**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to PIERPAOLO BARISON

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ERNESTO BONIOLO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 403 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 20/05/2022 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 03/06/2022.

Villadose, 20/05/2022

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villadose, 20/05/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Villadose, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ERNESTO BONIOLO

COMUNE DI VILLADOSE	TARIFFE TARI 2022_AUMENTO 7% DI 2021	
DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Componenti	0,6862	68,2363
Componenti	0,8062	136,4727
Componenti	0,9005	174,8555
Componenti	0,9778	221,7680
Componenti	1,0549	247,3567
Componenti	1,1150	290,0044
DESCRIZIONE ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7017	0,8997
Cinematografi e teatri	0,6491	0,8229
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,0526	1,3441
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,5437	1,9777
Stabilimenti balneari	0,8946	1,1410
Esposizioni, autosaloni	0,7544	0,9655
Alberghi con ristorante	2,4910	3,1956
Alberghi senza ristorante	1,7893	2,2822
Case di cura e riposo	1,9823	2,5263
Ospedali	2,0699	2,6552
Uffici, agenzie	2,6664	3,4150
Banche, istituti di credito e studi professionali	1,0701	1,3797
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,4735	3,1681
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,1576	4,0542
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,4560	1,8680
Banchi di mercato beni durevoli	1,9121	2,4412
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,5963	3,3245
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,8068	2,3261
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4735	3,1681
Attività di produzione beni specifici	1,6139	2,0654
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,9121	2,4440
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,7711	12,5273
Mense, birrerie, amburgherie	8,5080	14,0359
Bar, caffè, pasticceria	6,9468	8,8982
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,8416	6,2184
Plurilicenze alimentari e/o miste	3,6488	4,6631
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,5778	16,1177
Ipermercati di generi misti	3,7716	4,8386
Banchi di mercato genere alimentari	6,1398	7,8724
Discoteche, night club	2,5963	3,3245

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Sindaco BARISON
Come enunciato al punto precedente, a seguito del piano economico-finanziario approvato nell'assemblea del Consiglio di bacino, che ricade all'interno delle tariffe comunali, siamo a proporre le tariffe così come proposte l'anno scorso, però di questo aumento percepito all'interno del piano economico-finanziario. Se voi guardate la tabella riportata, c'è un aumento del 7 per cento in riferimento al 2021 e le quote non sono altro che quelle dell'anno scorso rivisitate di questo aumento.
Prego, consiglieri. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto 5 dell'ordine del giorno.

Favorevoli	07
Contrari	00
Astenuti	03

Il Consiglio approva.
Chiedo anche le immediate esecutività del punto.

Favorevoli	07
Contrari	00
Astenuti	03

Il Consiglio approva.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 21/04/2022 Il Responsabile del Settore CRISTINA DESTRO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: **FAVOREVOLE** Data 21/04/2022 Il Responsabile CRISTINA DESTRO

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Deliberazione N. .....